

Padova 15 maggio 2020

Oggetto: Comunicazione di soggetti con particolari fragilità al datore di lavoro.

Come è noto a tutti nel Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020, poi integrato nella nuova versione del 24 aprile 2020 ed inserito nel DPCM del 26 aprile 2020 e dalla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, viene indicato il Medico Competente come la figura che dovrebbe rilevare le condizioni di fragilità e comunicarle al datore di lavoro affinché, quest'ultimo, prenda i provvedimenti del caso per la tutela del lavoratore:

“Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.....”

Alla luce di questo invito il Datore di Lavoro a comunicare con la presente ai lavoratori che, nell’eventualità qualche lavoratore rientrasse nelle categorie indicate nella tabella seguente, possono contattare il medico competente esclusivamente tramite la seguente mail coronavirus@lavoro-salute.it inviando la certificazione del medico curante e/o dello specialista che certifichi lo stato di salute e la terapia assunta.

malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)
malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite
diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30)
insufficienza renale/surrenale cronica
malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
tumori
malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari)
epatopatie croniche
patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

Il Passaggio con il Medico di famiglia è importante perché, avendo un rapporto continuo con il suo assistito, può comunicare al medico competente anche patologie di recente insorgenza di cui il medico competente non è a conoscenza.

Il lavoratore, quindi, dovrà rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale facendo presente che ritiene di essere un “ lavoratore fragile” anche se asintomatico al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre l’infezione perchè in possesso del **certificato di invalidità con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104)** secondo le disposizioni dell’INPS con codice V07.

Solo in caso di mancata certificazione all’INPS da parte del Medico di Medicina Generale il lavoratore dovrà inviare tramite mail al Medico Competente, acconsentendo al trattamento dei dati personali, una certificazione nella quale il Medico di Medicina Generale indica le patologie di cui è affetto **esclusivamente legate** a immunodepressione, patologie oncologiche recenti o terapie salvavita indicando la terapia assunta. **Nella mail dovrà essere indicata l’azienda e/o ente per cui si lavora e la mansione svolta.**

Dopo la verifica della documentazione il Medico Competente invierà al Datore di Lavoro la certificazione che il soggetto è in una situazione di particolare fragilità, per patologie attuali o pregresse, nel rispetto della privacy indicando esclusivamente “Il lavoratore rientra nella categoria di lavoratori con particolari fragilità per patologie attuali o pregresse che necessitano di maggiore tutela nei confronti della pandemia da covid-19”.

DPCM 8 marzo 2020

art. 1 lett. e)

“si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) (smart working)”

art. 3, comma 1, lettera b)

“è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ”.

Tale comunicazione non prevede automaticamente l'allontanamento dal lavoro ma permetterà al Datore di lavoro di valutare delle soluzioni tecnico-organizzative per ridurre al minimo il rischio di contagio e qualora questo non fosse possibile verrà attuato quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020 art. 1 lett. e, art. 3 c.1 lett. b.

Sarà il Datore di lavoro, nell'ambito della sua organizzazione aziendale, a decidere le misure di tutela da prendere per il lavoratore in questione consultando il Medico Competente.

Il Medico Competente
Dott. Lo Savio Marco

